

ON.LE TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 414 EX ART. 414 COD. PROC. CIV. nell'interesse della dott.:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	PROVINCIA	CLASSI DI CONCORSO
CRISTOFARO	ILARIA		ROMA	A-28

rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'avv.
Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale
elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi degli
artt. 125 e 136 cod. proc. civ., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede
siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.372.13.20 – pec
guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(Ricorrente)

CONTRO il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.,
l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale
p.t.; l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito Territoriale di Roma
in persona del Dirigente p.t.

(Amministrazioni resistenti)

A) PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad
essere inserita nella I fascia della vigente graduatoria provinciale per le
supplenze (GPS) di cui all'art. 1 quater del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv.
con L. 20 dicembre 2019, n. 159), valida per il biennio 2022-2024, nonché
per i successivi aggiornamenti, con riferimento all'ambito territoriale e
relativa alla classe concorsuale, come indicate in epigrafe, siccome docente
ritualmente abilitata all'insegnamento in virtù del possesso del titolo di

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20



Dottore di Ricerca rilasciato da Università italiana, e pertinente per Settore Scientifico Disciplinare alle materie afferenti alle suddette classi concorsuali;

B) PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – ad aprire a beneficio del ricorrente la I fascia della suddetta graduatoria, non solo con riferimento a quella attualmente vigente e valida per il biennio 2022/2024, ma anche alle successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento;

C) IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: **a)** l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante la procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2022/2024; **b)** l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022; **c)** il Decreto Dipartimentale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47



Scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prot. n. 000858 del 21 luglio 2020; **d)** il DM 15 luglio 2019 n. 666, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; **e)** il D.M. 1° giugno 2017 n. 374 recante «Riapertura graduatorie d'istituto II e III fascia personale docente ed educativo»; **f)** il DM 3 giugno 2015 n. 326, recante «Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente»; **g)** le graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more aggiornate in attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono la ricorrente; **h)** di provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l'istanza di inserimento in prima fascia presentata dalla ricorrente; **i)** qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

F A T T O

La ricorrente è docente che legittimamente aspira al conseguimento di incarichi di insegnamento nelle scuole statali, anche al fine di poter svolgere attività di supplenza su posti previsti nell'organico dell'Amministrazione scolastica mediante scorrimento della graduatoria provinciale per le supplenze (GPS).

Occorre sin d'ora rimarcare, infatti, che la ricorrente deve ritenersi abilitata all'insegnamento siccome in possesso del titolo di Dottore di Ricerca rilasciato da Università italiana, validamente riconosciuta, e pertinente per Settore Scientifico Disciplinare alle materie afferenti alle classi concorsuali indicate in epigrafe (**doc. 1**).

3

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47



Ad ogni modo, al fine di meglio comprendere le censure sollevate nel presente ricorso, occorre preliminarmente ricostruire il quadro giuridico che disciplina il titolo di Dottore di Ricerca nell'ordinamento vigente.

* * * * *

Il Dottorato di Ricerca è stato introdotto nel sistema universitario con D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, quale massimo titolo accademico conseguibile nel percorso di studio e formazione dell'ordinamento nazionale.

Esso è infatti diretto a valorizzare l'esperienza maturata da quei soggetti che, nello svolgimento di attività di ricerca successive al diploma di laurea presso Università o Consorzi Universitari, abbiano offerto contributi originali alla conoscenza in settori disciplinari o interdisciplinari. In tal senso, tale percorso è preordinato all'approfondimento delle metodologie per la ricerca scientifica.

Successivamente, nell'ambito del processo di riforma internazionale del sistema di istruzione superiore (meglio noto come "Processo di Bologna"), l'art. 4 della L. 3 luglio 1998 n. 210, prima, e l'art. 19 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, poi, hanno esaltato il ruolo del Dottorato di Ricerca, terzo livello degli studi universitari, equiparandolo al Ph.D dei paesi anglosassoni ed a titoli analoghi presenti in altri paesi, anche dalla Comunità europea.

Si tratta di titoli che, è bene sin d'ora rimarcare, sono equiparati all'abilitazione all'insegnamento negli ordinamenti nazionali di origine e, come tali, possono essere spesi anche ai fini dell'accesso alla carriera di docente nelle scuole statali italiane.



A seguito delle cennate riforme, il conseguimento del Dottorato di Ricerca è utile a dimostrare il possesso di rilevanti conoscenze, capacità ed abilità nelle materie oggetto del corso, dando prova inconfutabile della piena padronanza in ordine a tutti gli aspetti non solo contenutistici, ma anche scientifici e didattici della disciplina di riferimento.

Al riguardo, si consideri che il Dottorato di Ricerca si consegue all'esito di un corso triennale predisposto dalle Università ed accreditato dal Ministero resistente soltanto se sono rispettati rigorosi parametri organizzativi e di rilevanza scientifica, volti ad assicurare la serietà delle attività formative (**doc. 2**).

Inoltre, al suddetto corso, di durata triennale, si accede soltanto se si supera una selezione concorsuale a carattere internazionale, connotata da prove di elevata difficoltà finalizzate a valutare le particolari attitudini dei candidati.

Nell'ambito del percorso formativo, i Dottori di Ricerca hanno la possibilità di acquisire una preparazione avanzata nell'ambito del settore disciplinare di riferimento, sviluppando una considerevole autonomia scientifica, indispensabile non solo all'interno della carriera accademica.

Non solo: essi maturano importanti e qualificanti esperienze didattiche, dal momento che sono costantemente impegnati nell'insegnamento, mediante svolgimento di lezioni frontali in sostituzione del docente ovvero anche con titolarità di corsi sussidiari o integrativi ai sensi dell'art. 4, co. 8 della L. 3 luglio 1998 n. 210, nelle attività di assistenza ai discenti, ed infine nelle valutazioni in quanto nominati nelle commissioni di esame sia per le prove finali che per la verifica dei progetti di ricerca.



Del resto, proprio in ragione dell'ampio bagaglio di conoscenze e competenze acquisite, il Dottorato di Ricerca costituisce titolo preferenziale per l'affidamento degli incarichi di docenza universitaria a contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 23 dicembre 2010 n. 240.

Ma vi è di più! Il suddetto titolo rappresenta altresì qualifica utile per il conferimento delle docenze proprio nell'ambito dei corsi di abilitazione all'insegnamento di cui al DM 10 settembre 2010 n. 249 (TFA) ed al DM 25 marzo 2013 n. 81 (PAS), come ben si evince dai bandi pubblicati dagli Atenei per assegnare gli incarichi in parola (**doc. 3**).

Del resto, a seguito di apposita petizione presentata (**doc. 4**), il Parlamento Europeo ha riconosciuto l'ammissibilità delle contestazioni sollevate avverso la disciplina nazionale di settore laddove intesa nel senso di non prevedere l'equipollenza di tale titolo di studio all'abilitazione all'insegnamento, in contrasto con quanto invece previsto negli altri ordinamenti dei paesi afferenti all'Unione Europea.

* * * * *

Orbene, gli effetti pienamente abilitativi all'insegnamento che conseguono al possesso del titolo di Dottore di Ricerca, di cui la ricorrente è titolare, legittimano la richiesta di inserimento nella I fascia della Graduatoria Provinciale per le supplenze di cui all'art. 1 quater del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019, n. 159), invero ingiustamente negata dal Ministero resistente.

In modo assolutamente illegittimo, infatti, l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 (**doc. 5**), recante disciplina delle operazioni di costituzione delle graduatorie



in parola valide per il biennio 2020-2022, non prevedeva tra i titoli di accesso anche il Dottorato di Ricerca.

Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 (**doc. 6**) il Ministero dell'Istruzione e del Merito disciplinava le modalità di inserimento/aggiornamento delle suddette graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie d'istituto, valide per il biennio 2022/2024, reiterando quanto già previsto nel precedente aggiornamento.

In ragione di tale oggettivo impedimento, quindi, la ricorrente non è nelle condizioni di veder accolta la propria domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie in questione e così di poter accedere agli incarichi riservati ai docenti abilitati, che invero esauriscono la quasi totalità delle disponibilità di lavoro, tenuto conto che sussiste una priorità di nomina in favore dei docenti inseriti nelle suddette graduatorie.

La ricorrente ha presentato domanda nella II fascia delle graduatorie in questione e comunque ha prestato l'ultimo servizio presso istituzioni scolastiche cadenti nella circoscrizione di codesto on.le Tribunale. (**doc.7**)

* * * * *

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

D I R I T T O

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA L. 3 LUGLIO 1998
N. 210. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 19 E 23 DELLA L.
30 DICEMBRE 2010 N. 240. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI**

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47



ARTT. 3 E 4 DEL D. LGS. 9 NOVEMBRE 2007 N. 206. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016 N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ.

Come rilevato in fatto, alla ricorrente è ingiustamente precluso l'accesso alla I fascia delle vigenti GPS benché egli sia Dottore di Ricerca in un settore scientifico disciplinare coerente e pertinente con le materie di insegnamento afferenti alla classe concorsuale indicate in epigrafe.

Il titolo *de quo*, infatti, deve ritenersi pienamente equipollente all'abilitazione all'insegnamento prevista dall'art. 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341, e conseguibile all'esito dei percorsi formativi negli anni attivati e riformati dal Ministero resistente (SISS prima, TFA e PAS poi).

In tal senso, la natura e gli effetti del Dottorato di Ricerca ben possono essere apprezzati alla luce dell'importanza ad esso assegnata dall'ordinamento giuridico, tenuto conto che si tratta del massimo grado di istruzione previsto. Del resto, alla base del conferimento degli incarichi di docenza universitaria e finanche nell'ambito delle attività di formazione e tutoraggio previste nei percorsi abilitanti all'insegnamento, vi è proprio il Dottorato di Ricerca.

In tal senso, i soggetti in possesso di tale titolo sono stati chiamati a preparare i docenti delle scuole statali, trasferendo loro le conoscenze necessarie all'espletamento delle relative mansioni nell'ambito dell'intero corso di studi seguito, e quindi sia per il conseguimento della Laurea che dell'abilitazione all'insegnamento.



Del resto, è circostanza notoria che il ruolo svolto dai Dottori di Ricerca abbia assunto un peso preponderante nel sistema accademico, tenuto conto che essi sono spesso chiamati a sopperire le carenze di organico delle Università svolgendo funzioni non solo di ricerca, ma anche di didattica frontale, di assistenza agli studenti e di verifica dei risultati.

Il docente abilitato, quindi, ha sicuramente avuto un Dottore di Ricerca quale proprio referente nel percorso formativo seguito, in una delle molteplici qualità in cui questi può essere stato coinvolto, come assistente all'Università, docente nei corsi accademici, di tutor o insegnante nei TFA, ecc.

Ed invero, secondo un principio logico prima ancora che giuridico, deve ritenersi che *plus semper in se continet quod est minus*, dal momento che non avrebbe senso alcuno attribuire al Dottorato di Ricerca un valore minore di quello dell'abilitazione all'insegnamento. In altri e più chiari termini, gli effetti derivanti dal titolo abilitativo (TFA e/o PAS) non possono che ritenersi compresi in quelli, più ampi, che scaturiscono dal titolo (Dottorato di Ricerca) che consente di espletare funzioni di docenza nello stesso percorso formativo abilitante.

Ne deriva che se il Dottore di Ricerca è legittimato a preparare gli studenti universitari, nonché a formare gli stessi docenti delle scuole statali di ogni ordine e grado, egli è implicitamente preparato anche a svolgere attività didattiche nell'ambito di un ordinamento di studi inferiore (ad esempio, scuola primaria e secondaria).

Alla luce di quanto rilevato, in assenza di una esplicita preclusione normativa, non assume alcun fondamento giuridico l'impedimento opposto dai



regolamenti ministeriali all'inserimento dei Dottori di Ricerca nella I fascia delle graduatorie in questione.

Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe al paradosso di considerare tali soggetti, con ampia e consolidata esperienza formativa nonché considerevole conoscenza delle materie disciplinari, alla stregua dei neo-laureati, legittimati ad inserirsi soltanto nella II fascia delle graduatorie, riservate appunto ai docenti non abilitati.

* * * * *

Ma vi è di più. Come noto, il Dottorato di Ricerca disciplinato dall'ordinamento nazionale è equivalente a titoli analoghi previsti nei paesi dell'Unione Europea (Ph.D. o altri), che invece danno diritto ad accedere alla carriera di docente

In tal senso, in attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, il Ministero resistente è tenuto a riconoscere in favore dei possessori di tali titoli esteri l'equipollenza all'abilitazione nazionale all'insegnamento.

Con ogni evidenza, quindi, il comportamento assunto dal Ministero resistente è suscettibile di integrare una grave violazione dei diritti fondamentali del lavoratore, stante la patente disparità di trattamento in pregiudizio dei titolari di Dottorato di Ricerca rilasciato dalle Università italiane.

A fronte di un titolo di studio identico, infatti, gli spazi di esercizio della professione di docente vengono ad essere gravemente compromessi, ancorché le posizioni siano assolutamente omogenee.

La contestata preclusione all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, quindi, si pone in stridente contrasto con i principi di rango

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47



costituzionale e comunitario, volti a tutelare il libero esercizio dell'attività professionale sull'intero territorio comunitario senza discriminazioni dovute alla nazionalità.

Al riguardo, con riferimento alle precedenti graduatorie di istituto è stato affermato che *«Nel triennio formativo, i dottori di ricerca maturano esperienze didattiche in quanto costantemente impegnati nell'insegnamento mediante svolgimento di lezioni frontali in sostituzione del docente ovvero anche con titolarità di corsi sussidiari o integrativi ai sensi dell'art. 4, co. 8, della L. 3 luglio 1998 n. 210, nonché nelle attività di assistenza ai discenti, ed infine nelle valutazioni in quanto nominati nelle commissioni di esame sia per le prove finali che per la verifica dei progetti di ricerca. Del resto, proprio in ragione dell'ampio bagaglio di conoscenze e competenze acquisite, il dottorato di ricerca costituisce titolo preferenziale per l'affidamento degli incarichi di docenza universitaria a contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 23 dicembre 2010 n. 240. In tal senso, la formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente viene ad essere ingiustamente disconosciuta a fronte della collocazione in III fascia (quindi tra i soggetti privi di abilitazione). In modo assolutamente incoerente ed irragionevole, quindi, il dottorato di ricerca è considerato valido per poter insegnare nelle università ma non è considerato valido per la funzione di docente nelle scuole medie e superiori. Peraltro, a dimostrazione della contraddittorietà che inficia la disciplina di settore, va considerato che il dottorato di ricerca è valutato con il massimo punteggio (5 pt.) nelle operazioni di mobilità del personale docente, secondo quanto previsto*



dall'Allegato A al CCNI 11 aprile 2017 (all. 11 alle note conclusionali), così corroborando l'assunto secondo il quale vi è una piena pertinenza del percorso di studi alle materie oggetto degli insegnamenti. La contestata preclusione all'inserimento in seconda fascia si pone così in stridente contrasto con l'ordinamento comunitario che, di contro, riconosce la formazione ricevuta come sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi debba ritenersi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale. Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa. L'art. 12 della Direttiva comunitaria 2005/36/CE sancisce, infatti, che «È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d'accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio». Come sopra esposto, il dottorato di ricerca costituisce un titolo post-laurea ai sensi dell'art. 11 della predetta



Direttiva, la cui disciplina è stata uniformata agli standard comunitari onde poter equiparare tale titolo al PhD e così garantire la circolazione dei ricercatori su tutto il territorio europeo. Ne deriva che l'uniformità dei titoli non può che determinare l'armonizzazione degli effetti giuridici conseguenti, ivi compreso l'accesso alla carriera docenti previsto negli Stati membri. Al riguardo, si consideri che, proprio per rendere compatibili le previsioni dell'ordinamento nazionale con le direttive comunitarie, nonché per evitare l'ingenerarsi di un massivo contenzioso in parte già in essere, è stato di recente presentato in Senato un disegno di legge (DDL S. 2651) volto ad accertare gli effetti abilitativi del dottorato di ricerca, sanando così la denunciata illegittimità. Ivi si dà atto che «Un altro paradosso è quello che in molti Stati europei il titolo di dottore di ricerca sia abilitante all'insegnamento e come, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, l'Italia sia obbligata a riconoscere come abilitante all'insegnamento il titolo di dottore di ricerca conseguito presso paesi esteri in cui esso è ritenuto tale. Nel nostro Paese la percentuale di dottori risulta essere nettamente più bassa che nel resto d'Europa: su mille abitanti, la Finlandia ha 3,7 dottori di ricerca, la Germania 2,6, l'Italia solo 0,6. Lo scenario summenzionato appare in contraddizione con la visione di sviluppo delineata dall'Unione europea che stabilisce l'importanza del percorso di dottorato di ricerca nel percorso formativo del ricercatore, universitario e non, e della sua assunzione (Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, 2005/251/CE), considerando la ricerca a livello dottorale cruciale nel

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47



guidare l'innovazione e la crescita economica (OCSE)» (all. 11 alle note conclusionali).

*Del resto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall'ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA o PAS poi) non diano luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una "qualifica professionale" ai sensi dell'ordinamento comunitario» (cfr. Trib. Roma, Sez. Lavoro, GL dott. A. Coco, 21 giugno 2018, nn. 5319, 5321 e 5322; confermata da Corte Appello Roma, Sez. Lavoro, relatore GL dott. S. Scarafoni, 12 febbraio 2021, n. 417, Corte Appello Roma, Sez. Lavoro, relatore GL dott. F.E. Anzillotti Nitto, 24 marzo 2021, n. 1154, **doc. 8**).*

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

La ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia:

A) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad essere inserita nella I fascia della vigente graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) di cui all'art. 1 quater del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre

14

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47



2019, n. 159), valida per il biennio 2022-2024, nonché per i successivi aggiornamenti, con riferimento all'ambito territoriale e relativa alla classe concorsuale, come indicate in epigrafe, siccome docente ritualmente abilitata all'insegnamento in virtù del possesso del titolo di Dottore di Ricerca rilasciato da Università italiana, e pertinente per Settore Scientifico Disciplinare alle materie afferenti alla suddetta classe concorsuale;

B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – ad aprire a beneficio della ricorrente la I fascia della suddetta graduatoria, non solo con riferimento a quella attualmente vigente e valida per il biennio 2022/2024, ma anche alle successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento;

C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O ANNULLARE O COMUNQUE DISAPPLICARE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: **a)** l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante la procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2022/2024; **b)** l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, e di conferimento delle relative



supplenze per il personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020/2022; **c)** il Decreto Dipartimentale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 000858 del 21 luglio 2020; **d)** il DM 15 luglio 2019 n. 666, recante «*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*»; **e)** il D.M. 1° giugno 2017 n. 374 recante «*Riapertura graduatorie d’istituto II e III fascia personale docente ed educativo*»; **f)** il DM 3 giugno 2015 n. 326, recante «*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*»; **g)** le graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more aggiornate in attuazione dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022, nella parte in cui escludono la ricorrente; **h)** di provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l’istanza di inserimento in prima fascia presentata dalla ricorrente; **i)** qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione all’avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, sicché il contributo unificato dovuto è pari ad €259,00.

In via istruttoria, si offre in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l’ammissione:

doc. 1 Diploma di Dottore di Ricerca conseguito dalla ricorrente;

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47



- doc. 2 Regolamenti ministeriali per l'accreditamento dei corsi di Dottorato di Ricerca. DM 30 aprile 1999 n. 224 e DM 8 febbraio 2013;
- doc. 3 Bandi per il conferimento di attività didattiche nell'ambito dei corsi di abilitazione all'insegnamento, di cui al DM 10 settembre 2010 n. 249 (TFA) ed al DM 25 marzo 2013 n. 81 (PAS), ove si evince che il Dottorato di Ricerca è titolo preferenziale;
- doc. 4 Esito petizione n. 389/2016 presentata al Parlamento Europea da associazione sindacale in merito all'equipollenza del dottorato di ricerca all'abilitazione all'insegnamento, come risulta dai registri consultabili sul portale istituzionale all'indirizzo <http://www.europarl.europa.eu/port al/it>;
- doc. 5 O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 disciplinante la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie d'istituto, valide per il biennio 2020/2022;
- doc. 6 O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 disciplinante la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie d'istituto, valide per il biennio 2022/2024;
- doc. 7 Domanda di inserimento II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) presentata dalla ricorrente;
- doc. 8 Trib. Roma, Sez. I, GL dott. A. Coco 21 giugno 2018, 5321 e 5322; Corte Appello Roma, Sez. Lavoro, relatore GL dott. S. Scarafoni, 12 febbraio 2021, n. 417; Corte Appello Roma, Sez. Lavoro, relatore GL dott. F.E. Anzillotti Nitto, 24 marzo 2021, n. 1154.



PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Napoli, 18 gennaio 2023

(avv. Guido Marone)

18

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

E-mail: info@studiomarone.com - Fax 081 372 13 20

